

**REGOLAMENTO (CE) N. 1528/2001 DELLA COMMISSIONE****del 26 luglio 2001****che modifica il regolamento (CEE) n. 2179/92 recante modalità di applicazione delle misure specifiche all'importazione a favore delle isole Canarie nel settore del tabacco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1450/2001 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 1601/92 prevede, all'articolo 6, un regime di esenzione dei dazi doganali all'importazione diretta nella isole Canarie di un quantitativo massimo di 20 000 tonnellate di tabacco greggio e semi-lavorato, destinato alla fabbricazione locale di tabacchi manufatti.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2179/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, recante modalità di applicazione delle misure specifiche all'importazione a favore delle isole Canarie nel settore del tabacco <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1459/2000 <sup>(4)</sup>, prevede le modalità di applicazione di tale misura.

(3) Per consentire la massima flessibilità nelle importazioni di tabacchi manufatti nelle isole Canarie, il quantitativo globale di 20 000 tonnellate di tabacco greggio scostolato può essere utilizzato per l'importazione di altri prodotti, applicando il coefficiente di equivalenza, in funzione del fabbisogno dell'industria locale. Occorre pertanto adattare l'allegato del regolamento (CEE) n. 2179/92.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2179/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.<sup>(2)</sup> GU L 198 del 21.7.2001, pag. 7.<sup>(3)</sup> GU L 217 del 31.7.1992, pag. 79.<sup>(4)</sup> GU L 164 del 5.7.2000, pag. 5.